

REGOLAMENTO (CEE) N. 741/75 DEL CONSIGLIO**del 18 marzo 1975****che stabilisce norme particolari relative all'acquisto delle barbabietole da zucchero**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che in taluni casi può avvenire che non si raggiunga un accordo sulla ripartizione dei quantitativi di barbabietole da consegnare; che, in tal caso, occorre che lo Stato membro interessato sia in grado di stabilire norme particolari di ripartizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione, tra i venditori, dei quanti-

tativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota di base, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.

Tali norme possono inoltre conferire ai venditori tradizionali di barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura non previsti dai diritti costituiti dall'eventuale appartenenza a detta cooperativa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per la prima volta ai quantitativi da contrattare per la campagna saccarifera 1975/1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN
